

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 15 del 07/01/2019

Seduta Num. 1

Questo lunedì 07 **del mese di** gennaio
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/9 del 04/01/2019

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: L.R. N. 11/2012 - ART. 20. ISTITUZIONE DI N. 2 AREE DI PESCA
REGOLAMENTATA

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Vittorio Elio Manduca

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce, tra l'altro, alla competenza della Regione la materia della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

Visti:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante *"Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"*, come modificata ed integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, di attuazione, tra l'altro, del processo di riordino per l'esercizio della funzione nella relativa materia;
- il regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante *"Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11"*;

Visto, in particolare, l'art. 20 della predetta legge regionale n. 11 del 2012, il quale dispone:

- al comma 1:
 - che la Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, istituisce Aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni;
 - che tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40% della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono;
- al comma 2, che qualora l'area richiesta interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione è disposta a seguito di acquisizione

del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione;

- al comma 3, che l'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva e che l'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2012 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali aree;
- al comma 4, che l'atto istitutivo di tali aree descrive in particolare:
 - a) l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;
 - b) il piano di gestione dell'area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
 - c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
 - d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
 - e) gli indicatori per la verifica periodica dell'attività;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018, recante "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09", nella formulazione modificata con propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018, nella quale è previsto il divieto di istituzione di Aree di pesca regolamentata nei siti Natura 2000, salvo autorizzazione dell'Ente gestore;

Preso atto della nota interpretativa, protocollo n. PG.2018.0173104 del 12 marzo 2018, predisposta dal Servizio regionale Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, nella quale si chiarisce, alla luce di quanto prescritto dalla citata deliberazione n. 79/2018, che il nulla osta richiesto al comma 2 del citato art. 20 "è da intendersi come segue:

- **Nulla osta** rilasciato ai sensi dell'art. 40, comma 4 e dall'art. 49 comma 3 della LR n. 6/2005, per le aree

ricomprese nelle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);

- **Valutazione di incidenza** per le aree ricomprese nei siti della Rete Natura 2000 esterni alle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);
- **Nulla-osta e Valutazione di incidenza** per le aree ricomprese nelle aree protette e contemporaneamente nei siti della Rete Natura 2000";

Dato atto che con propria deliberazione n. 400 del 19 marzo 2018 si è, tra l'altro, provveduto ad istituire, le seguenti Aree di pesca regolamentata:

Comune interessato	Corpo idrico interessato	Denominazione dell'Area di pesca regolamentata
Fanano	Torrente Leo	Alto Leo - Panaro
Pievepelago	Torrente Scoltenna	Ponte della Fola
Fiumalbo	Torrenti Rio San Rocco e Rio San Francesco	Fario
Monchio delle Corti	Torrente Cedra	Zona turistica No Kill della Val Cedra
Bedonia	Fiume Taro	Piane di Carniglia
Bagno di Romagna	Fiume Savio	Bagno di Romagna
Santa Sofia	Fiume Bidente	Santa Sofia
Comune di Premilcuore	Fiume Rabbi	Premilcuore
Comune di Portico e San Benedetto	Fiume Montone	- Portico di Romagna - Bocconi
Comune di Ferriere	Torrente Aveto	Salsominore
Comune di Ottone	Fiume Trebbia	Ottone

i cui atti istitutivi sono riportati nei rispettivi allegati, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento;

Viste le istanze dei Comuni di seguito riportate, con indicazione del corpo idrico interessato:

Ente richiedente	Corpo idrico interessato	Protocollo n.
Comuni di Pennabilli e Casteldelci	Fiume Marecchia	PG.2018.602273
Comune di Tornolo	Fiume Taro	PG.2018.12525

pervenute a mezzo dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca di riferimento, ed acquisite agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con le quali i predetti Comuni hanno richiesto l'istituzione di Aree di pesca regolamentata in tratti di corsi idrici ricadenti nei territori di pertinenza;

Preso atto della documentazione allegata alle predette istanze, anch'essa conservata e trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, contenente, tra l'altro, gli elementi utili per la verifica delle condizioni richieste dalla legge regionale n. 11 del 2012 e le proposte di "piano di gestione" delle aree medesime;

Dato atto che le citate richieste di istituzione delle predette Aree di pesca regolamentata sono state sottoposte al parere dei Tavoli di consultazione locale di riferimento, previsti dall'art. 6, commi 5, 6 e 7, della più volte citata legge regionale n. 11 del 2012;

Atteso che, per la richiesta formulata dai Comuni di Pennabilli e Casteldelci, il Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca ha richiesto al Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello di esprimersi sull'istituenda Area di pesca regolamentata, posto che il tratto del Fiume Marecchia interessato ricade in area contigua del Parco medesimo;

Preso atto della determinazione del Responsabile del Settore tecnico del predetto Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, registro U.T. n. 77, registro generale n. 292 del 6 dicembre 2018 - acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con il prot. n. PG/2018/735711 dell'11 dicembre 2018 - con la quale è stato rilasciato, con prescrizioni, parere di conformità per l'istituzione dell'area di pesca regolamentata di che

trattasi, evidenziando, al contempo, che il predetto parere di conformità "non riguarda l'esecuzione di eventuali interventi territoriali, così come indicati nel regolamento allegato all'istanza";

Preso, altresì, atto, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che sussistono i presupposti e le condizioni di fatto e di diritto per l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata richieste;

Ritenuto, pertanto:

- di provvedere, con il presente atto, all'istituzione delle Aree di pesca regolamentata di seguito riportate:

Ente richiedente	Corpo idrico interessato	Denominazione dell'Area di pesca regolamentata
Comuni di Pennabilli e Casteldelci	Fiume Marecchia	No kill Bascio
Comune di Tornolo	Fiume Taro	Santa Maria del Taro

- di dare atto che gli elementi dei relativi atti istitutivi, richiesti dal comma 4 dell'art. 20 della predetta legge regionale n. 11 del 2012, sono riportati negli allegati di seguito riportati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

Ente richiedente	Denominazione dell'Area di pesca regolamentata	Allegato
Comuni di Pennabilli e Casteldelci	No kill Bascio	1
Comune di Tornolo	Santa Maria del Taro	2

- di dare, inoltre, atto, in relazione all'Area di pesca regolamentata "No kill Bascio", che il predetto Allegato 1 al presente provvedimento:

- contiene la definizione di quanto richiesto dal citato parere di conformità rilasciato dal già menzionato Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;
- non riporta, tra gli "interventi di riqualificazione ambientale" quelli individuati in sede di presentazione dell'istanza, descritti quali *"Interventi di riqualificazione ambientale delle sponde e delle zone di battuta più erose, tramite piantumazione e/o palificazione. Pulizia e miglioramento di luoghi e aree altrimenti inaccessibili ai pescatori. Ripristino di laghetti in alveo, con funzione di stoccaggio del pesce in caso di emergenza idrica e con funzione di aree golenali per il contenimento delle piene"*, la cui realizzazione è subordinata all'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari;
- di dare, infine, atto, secondo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 del più volte citato art. 20, che:
 - i Comuni sopra elencati, al fine di regolamentare l'accesso nelle rispettive aree di pesca regolamentata, possono rilasciare permessi a pagamento ed introitano i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;
 - i Comuni sopra elencati possono affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione delle relative aree alle associazioni piscatorie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2012, operanti sul territorio;
 - le istituzioni delle Aree di pesca regolamentata di cui al presente provvedimento, possono essere revocate per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che i Comuni di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal regolamento regionale n. 1 del 2018, possono apportare modifiche al contenuto del "Regolamento" di gestione dell'Area di pesca di riferimento, - come riportato nel relativo allegato alla presente

deliberazione - previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Sentita la Commissione ittica regionale nella seduta del 5 novembre 2018;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
 - n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
 - n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
 - n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
 - n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato, inoltre, atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di istituire, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012, le seguenti Aree di pesca regolamentata, i cui atti istitutivi sono riportati nei relativi allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

Ente richiedente	Corpo idrico interessato	Denominazione dell'Area di pesca regolamentata	Allegato
Comuni di Pennabilli e Casteldelci	Fiume Marecchia	No kill Bascio	1

Comune di Tornolo	Fiume Taro	Santa Maria del Taro	2
----------------------	------------	-------------------------	---

- 3) di dare atto, in relazione all'Area di pesca regolamentata "No kill Bascio", che il predetto Allegato 1 al presente provvedimento:
- contiene la definizione di quanto richiesto dal parere di conformità reso dal Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;
 - non riporta, tra gli "interventi di riqualificazione ambientale" quelli individuati in sede di presentazione dell'istanza, descritti quali *"Interventi di riqualificazione ambientale delle sponde e delle zone di battuta più erose, tramite piantumazione e/o palificazione. Pulizia e miglioramento di luoghi e aree altrimenti inaccessibili ai pescatori. Ripristino di laghetti in alveo, con funzione di stoccaggio del pesce in caso di emergenza idrica e con funzione di aree golenali per il contenimento delle piene"*, la cui realizzazione è subordinata all'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari;
- 4) di dare, inoltre, atto, secondo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 del più volte citato art. 20, che:
- i Comuni sopra elencati, al fine di regolamentare l'accesso nelle rispettive aree di pesca regolamentata, possono rilasciare permessi a pagamento ed introitano i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;
 - i Comuni sopra elencati possono affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione delle relative aree alle associazioni piscatorie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2012, operanti sul territorio;
- 5) di stabilire che i Comuni interessati:
- entro il 31 dicembre di ogni anno, devono presentare, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di riferimento, una relazione sulle attività svolte;

- ogni tre anni, devono integrare la relazione di cui al precedente alinea con una relazione ittiologica eseguita sulla base dei campionamenti effettuati;
- 6) di stabilire, inoltre, che i Comuni di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal regolamento regionale n. 1 del 2018, possono apportare modifiche al contenuto del "Regolamento" di gestione dell'Area di pesca di riferimento, - come riportato nel relativo allegato alla presente deliberazione - previa acquisizione del nullaosta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
 - 7) di dare, altresì, atto:
 - che le istituzioni delle Aree di pesca regolamentata di cui al presente provvedimento possono essere revocate per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;
 - che, per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni regionali vigenti in materia di pesca;
 - 8) di dare, infine, atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
 - 9) di notificare, a mezzo PEC, il presente provvedimento ai Comuni di Pennabilli, Casteldelci e Tornolo nonché al Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;
 - 10) di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Bologna o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data della sua pubblicazione;
 - 11) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - - - -

COMUNE DI PENNABILLI e COMUNE DI CASTELDELICI

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MARECCHIA

“NO KILL BASCIO”

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

I Comuni di Pennabilli e Casteldelci (RN) hanno formalizzato la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata in data 30/9/2018. In atti al PG n. 602273/2018, tale proposta era stata in precedenza oggetto di confronto in sede di Tavolo di consultazione locale di Rimini in data 28/8/2018 e successivamente esaminata dalla Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 05/11/2018.

L'area richiesta ricade in area contigua del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello il cui ente di gestione ha espresso parere di conformità, con prescrizioni, all'istituzione dell'Area di pesca regolamentata (determinazione del Responsabile del Settore Tecnico registro U.T. n. 77 – registro generale n. 292 del 06/12/2018, agli atti con il prot. n. PG/735711/2018). Il presente Allegato 1 contiene la definizione di quanto richiesto dal citato parere di conformità.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca regolamentata insiste sul Fiume Marecchia nel tratto tra il confine con la Provincia di Arezzo e la confluenza del Torrente Torbello, in acque di categoria C, per uno sviluppo complessivo di km 2,5 circa.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto riportate nella relazione ittologica allegata alla richiesta di istituzione risultano quelle tipiche delle acque a ciprinidi reofili, caratterizzate dalla presenza di cavedano, barbo comune e trota fario. Particolarmente significative e importanti, seppur discontinue, le presenze di vairone, anguilla e gambero di torrente.

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. N. 11/2012

Il tratto del Fiume Marecchia interessato dalla richiesta si estende tra il confine con la Provincia di Arezzo e la confluenza del Torrente Torbello, in acque di categoria C, per uno sviluppo complessivo di km 2,5 circa.

Il territorio dei Comuni di Pennabilli e Casteldelci è attraversato dai corsi del Fiume Marecchia e dei Torrenti Senatello e Messa per una lunghezza complessiva di circa 15 km. Pertanto, il tratto che interessa l'Area di Pesca regolamentata corrisponde circa al 17 % dei corsi d'acqua di interesse piscatorio presenti nei Comuni coinvolti.

COMUNE DI PENNABILLI e COMUNE DI CASTELDELICI

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MARECCHIA

“NO KILL BASCIO”

REGOLAMENTO

Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Nell'Area di Pesca Regolamentata sono consentite esclusivamente la pesca a mosca e la tecnica denominata "tenkara".

Indipendentemente dalla tecnica di pesca, si potrà comunque utilizzare una sola canna munita di un unico amo senza ardiglione o con il medesimo perfettamente schiacciato. È ammesso l'uso esclusivo di mosca finta galleggiante o sommersa e della ninfa.

È vietato l'uso, il trasporto o la detenzione di esche naturali.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva e dell'apposito permesso di accesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dai Comuni di Pennabilli e di Casteldelci o da eventuale concessionario, riconoscendo pari opportunità di accesso fra pescatori residenti e non. In merito all'obbligo del possesso della licenza di pesca si applica quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11/2012.

Prima di iniziare l'attività di pesca ciascun pescatore dovrà compilare in modo indelebile il permesso di accesso in tutte le parti richieste e al termine della giornata di pesca dovrà poi restituirlo presso i punti opportunamente predisposti.

I Comuni si riservano di porre particolari limitazioni o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

Art. 3 – Giornate di pesca e tempi di pesca

La pesca nell'Area di Pesca Regolamentata è consentita tutti i giorni della settimana secondo gli orari definiti dalla normativa regionale. Nella giornata di lunedì, purché non festivo, pre-festivo o parte di un ponte festivo, è fissata la giornata di riposo alieutico.

Nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e il trentuno (31) di marzo di ogni anno, tutto il pescato dovrà essere immediatamente rilasciato vivo nel corso d'acqua con la massima cura e attenzione con l'utilizzo di idonei guadini o con le mani preventivamente bagnate.

Dall'1 al 30 aprile di ogni anno è fatto obbligo a ciascun pescatore di trattenere fino a un massimo di 5 (cinque) esemplari di salmonidi che andranno immediatamente registrati sul permesso di pesca che dovrà essere consegnato alla fine della sessione di pesca.

Eventuali modifiche, anche in termini restrittivi, potranno essere attuate solo previa acquisizione del nulla-osta da parte del Servizio regionale Attività Faunistico-venatorie e Pesca.

COMUNE DI PENNABILLI e COMUNE DI CASTELDELICI

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MARECCHIA

“NO KILL BASCIO”

Art. 4 - Modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura dei Comuni di Pennabilli e Casteldelci o dell'eventuale concessionario, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

Per ogni immissione i Comuni o l'eventuale concessionario dovranno acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini unitamente alla relazione annuale sulla gestione.

Art. 5 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

I Comuni o l'eventuale concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederanno a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale.

Art. 6 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniera, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti alla pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, i Comuni possono apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

COMUNE DI PENNABILLI e COMUNE DI CASTELDELICI

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME MARECCHIA

“NO KILL BASCIO”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote fario anche al di fuori dell'Area regolamentata, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Comuni di Pennabilli e di Casteldelci presentano al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini una relazione sulla gestione dell'Area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittiologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'Area di pesca.

COMUNE DI TORNOLO

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TARO

“SANTA MARIA DEL TARO”

PROVVEDIMENTI PREGRESSI

Il tratto interessato dalla proposta di Area di Pesca regolamentata del Comune di Tornolo era stato individuato come Zona a Regolamento Specifico dalla Provincia di Parma con delibera di Giunta n. 221/2003; successivamente, sul medesimo tratto, è stata istituita, con provvedimento dirigenziale n. 7521/2016, un'Area di Pesca Regolamentata con validità di due anni decorrente dalla data di istituzione.

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Tornolo ha formalizzato la richiesta di rinnovo dell'Area di Pesca Regolamentata in data 25/05/2018. In atti al PG n. 12525/2018, tale proposta è stata esaminata dalla Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 5/11/2018.

L'Area richiesta non interessa aree protette e nemmeno siti della Rete Natura 2000.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca regolamentata, interessata dalla richiesta, si estende, sul Fiume Taro, dal ponte nei pressi della Centrale Simonini alla confluenza del Rio Chilinella, in acque di categoria D.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto riportate in relazioni ittologiche allegate alla richiesta di istituzione/rinnovo risultano quelle tipiche delle acque salmonicole, caratterizzate dalla presenza di trota fario e vairone.

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. N. 11/2012

Il tratto del Fiume Taro interessato dalla richiesta - suddiviso in una zona a regime esclusivo di pesca “no kill” dal Rio Chilinella al Rio di Varviario, ed un'altra zona, dal Rio di Varviario al ponte della Centrale Simonini, si estende in acque di categoria D, per uno sviluppo complessivo di km 3,6 circa.

Il Comune di Tornolo è attraversato dal corso del Fiume Taro e da suoi affluenti per una lunghezza complessiva di circa 25 km; pertanto, il tratto che interessa l'Area di Pesca regolamentata corrisponde circa al 14 % dei corsi d'acqua di interesse piscatorio presenti nel Comune.

COMUNE DI TORNOLO
AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TARO
“SANTA MARIA DEL TARO”

REGOLAMENTO

Art. 1 – Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Nell' Area di Pesca Regolamentata sono consentite due tipologie di pesca, ciascuna collegata ad uno specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 2:

- Nel tratto di monte esteso dal ponte stradale in corrispondenza della Centrale Simonini fino alla confluenza del Rio di Varviaro in Taro per una lunghezza di 2 km circa si esercita la pesca alla sola trota fario, fino al numero massimo di esemplari consentito per la pesca ai salmonidi di misura superiore a 25 cm, che il pescatore deve obbligatoriamente trattenere e segnare sul tesserino regionale per la pesca controllata. La pesca è ammessa con esche naturali e artificiali secondo le norme previste per le acque di categoria “D” dal Regolamento Regionale n. 1/2018.
- Nel tratto di valle compreso tra confluenza del Rio di Varviaro in Taro e la confluenza del Rio Chilinella per una lunghezza di 1,6 km circa si esercita la pesca con obbligo di rilascio immediato del pescato (sistema “No Kill”): è ammesso l’uso esclusivo di esche artificiali munite di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, con esclusione delle esche gommose, jigs, oppure con uso di mosca, coda di topo, con un numero massimo di due mosche, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Gli esemplari di trota fario catturati per No-Kill o di dimensione inferiore alla taglia minima ammessa per il prelievo e tutti gli esemplari appartenenti ad altre specie ittiche autoctone devono essere immediatamente rilasciati, avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

È vietato l’uso, il trasporto o la detenzione di esche naturali.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all’Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell’esercizio dell’attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva e dell’apposito permesso di accesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Tornolo o da eventuale concessionario, riconoscendo pari opportunità di accesso fra pescatori residenti e non. In merito all’obbligo della licenza di pesca sono vigenti le eventuali deroghe previste dalla Legge Regionale n. 11/2012.

Prima di iniziare l’attività di pesca ciascun pescatore dovrà compilare in modo indelebile il permesso di accesso in tutte le parti richieste e poi rimuovere e imbucare il “Modulo B” del permesso nelle apposite cassette. Al termine della giornata di pesca dovrà essere imbucata anche la parte di permesso rimanente.

Per prelevare il pescato è obbligatorio il possesso del tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi sul quale vanno immediatamente registrati gli esemplari trattenuti.

Il permesso di accesso a pagamento è personale e non trasferibile.

Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni o di interrompere l’attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

COMUNE DI TORNOLO

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TARO

“SANTA MARIA DEL TARO”

Art. 3 - Giornate e tempi di pesca

La pesca nell'Area di Pesca Regolamentata è consentita tutti i giorni della settimana con l'esclusione della giornata di venerdì purché non festivo, pre-festivo o parte di un ponte festivo, dalle ore 6.00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre secondo gli orari definiti dalla normativa regionale

Eventuali modifiche, anche in termini restrittivi, potranno essere attuate solo previa acquisizione del nulla-osta da parte del Servizio regionale Attività Faunistico-venatorie e Pesca.

Art. 4 - Modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Tornolo o dell'eventuale concessionario, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

Per ogni immissione il Comune o l'eventuale concessionario dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma unitamente alla relazione annuale sulla gestione.

Art. 5 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale.

Art. 6 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti alla pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio regionale Attività faunistico-venatorie e pesca.

COMUNE DI TORNOLO

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME TARO

“SANTA MARIA DEL TARO”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat, all’immissione di trote fario anche al di fuori dell’Area regolamentata, all’attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d’acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL’ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune di Tornolo presenta al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma una relazione sulla gestione dell’Area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all’entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat; alle immissioni di trota fario, all’attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell’Area di pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/9

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/9

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 15 del 07/01/2019

Seduta Num. 1

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi